

Convenzione fra il Comune di Valenza e l'Associazione "Cuore di zampa" per la gestione di colonie feline libere sul territorio comunale anche mediante controllo demografico da attuarsi con sterilizzazione degli esemplari

FRA

il Comune di Valenza in persona della Dirigente del III Settore _____ sedente in Valenza (AL), via Pellizzari n. 2, C.F. 00314770066 il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ai sensi dell'art. 107 del TUEL D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i , di seguito denominato Comune

E

l'Associazione "Cuore di zampa", in persona del Presidente _____ con sede in _____ via _____ di seguito denominata Associazione;

Richiamate

- La Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- la Legge Regionale 09/04/2024, n. 16 "Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo" con la quale la Regione promuove, oltre alla prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela della salute e il benessere degli animali d'affezione a cui riconosce la dignità di esseri senzienti, nel rispetto delle loro esigenze;

Premesso che:

- il Comune deve garantire le attività previste dalle citate disposizioni di legge, e, in via generale, attuare interventi finalizzati alla tutela e al controllo della popolazione felina presente nel proprio ambito territoriale, in modo da tutelare le condizioni di vita degli animali e salvaguardare le esigenze sanitarie e ambientali oltrechè favorire la corretta convivenza uomo-animale;
- con Deliberazione di Giunta n. ____ ad oggetto "Approvazione convenzione tra il Comune di Valenza e l'Associazione Cuore di zampa per il contenimento numerico, controllo, tutela e cura delle colonie feline presenti sul territorio comunale", è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Valenza e l'Associazione suddetta;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 – Oggetto della convenzione

1) Con la presente convenzione il Comune di Valenza intende formalizzare, stabilendone modalità di svolgimento, obblighi e responsabilità di ambo le parti, il rapporto di collaborazione con l'Associazione circa l'attuazione di un programma di gestione di gatti liberi presenti nelle colonie feline libere vigenti sul territorio comunale regolarmente

individuare e riconosciute a seguito censimento al 30/06/2024, il cui prospetto si allega sub a) alla presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale, con particolare attenzione al controllo demografico sulle colonie da attuarsi mediante programma di sterilizzazione degli esemplari presenti e censiti (prevalentemente femmine);

Il programma è finalizzato alla:

- tutela della salute umana, prevenzione e controllo del rischio zoonosico/sanitario derivante dalla presenza di colonie feline;
- tutela del benessere animale nel rispetto dell'etologia delle popolazioni feline, con la registrazione presso l'ASL di competenza delle colonie feline affidate all'Associazione;
- cura dell'ambiente con controllo demografico della popolazione felina mediante idoneo programma di sterilizzazione degli esemplari e dei problemi igienico sanitari derivanti dalla loro presenza;

Art. 2 – Obblighi a carico dell'associazione

1) L'associazione si obbliga a provvedere a sue spese ad un'attività di vigilanza e collaborazione, in particolare a quanto di seguito precisato:

1. accettare l'iscrizione tra i propri soci di volontari responsabili di colonie feline e vigilare affinché detti volontari operino secondo quanto convenuto, segnalando al Comune eventuali inadempienze;
2. aiutare nella gestione operativa della colonia felina qualora venisse temporaneamente o definitivamente a mancare la collaborazione del volontario;
3. fornire al Comune elenco del personale addetto al servizio;
4. valutare periodicamente con cadenza almeno semestrale i risultati dell'attività svolta attraverso opportuna e documentata relazione;
5. segnalare eventuali problematiche connesse al randagismo felino con specifica comunicazione scritta al Comune;

2) In riferimento al programma di contenimento demografico delle colonie feline mediante sterilizzazione degli esemplari prevalentemente femmine, che risulta essere intervento di prioritario interesse per il Comune, l'Associazione dovrà:

1. garantire tramite il volontario responsabile della colonia, la cattura e il trasporto dei felini presso idonea struttura veterinaria per gli interventi di sterilizzazione che dovranno essere praticati da veterinario libero professionista regolarmente iscritto all'ordine;
2. concordare preventivamente con il veterinario la giornata prevista per gli interventi di sterilizzazione così che i gatti possano essere sottoposti ad intervento di sterilizzazione nel più breve tempo possibile preferibilmente entro la giornata di cattura;
3. garantire unitamente al veterinario la necessaria osservazione post operatoria al fine del regolare reinserimento dei felini nei gruppi di provenienza;
4. compilare un elenco di avvenuto intervento con tutte le indicazioni dell'animale, della colonia di provenienza del volontario che ha consegnato il gatto e del veterinario che ha eseguito l'intervento;
5. al momento della sterilizzazione il gatto di colonia felina dovrà essere identificato

mediante inserimento sottocutaneo di microchip registrando nel sistema informatizzato dell'anagrafe degli animali d'affezione il microchip apposto segnalandolo contestualmente al Servizio Veterinario per la connessione con la colonia di origine;

6. accertarsi che vengano eseguite sterilizzazioni esclusivamente su esemplari appartenenti alle colonie feline libere censite e riconosciute dal Comune di Valenza presenti sul territorio comunale;

Art. 3 - Volontario Responsabile di Colonia Felina – individuazione e obblighi

1) L'Associazione dovrà procedere all'individuazione di uno o più volontari quali responsabili delle colonie feline libere presenti sul territorio di Valenza individuate con censimento alla data del 30 giugno 2024 e dovrà comunicarne i nominativi al Comune;

2) Il volontario Responsabile di Colonia Felina si obbliga a provvedere a sua cura e spese a tutto quanto di seguito indicato:

- essere iscritto all'associazione che si fa garante del corretto svolgimento di quanto segue ed aiuto nella gestione operativa della colonia in caso di necessità;
- collaborare con il Comune al censimento dei gatti mediante l'apposita scheda censimento colonia felina
- favorire la libertà dei gatti di colonia evitando di chiuderli in qualsiasi struttura;
- evitare di spostare i gatti di colonia dal loro habitat se non per affidarli a persone che chiedano di adottarli; in questo caso dal momento dell'adozione il gatto non sarà più un gatto di colonia ma un gatto di proprietà e ogni cura, spesa e responsabilità relativa al medesimo sarà a carico del nuovo proprietario;
- collaborare con il Comune al controllo delle nascite favorendo le operazioni di sterilizzazione;
- segnalare senza ritardo al Comune e al Servizio Veterinario competente eventuali segnali di malattia diffusa nei gatti della colonia;
- non accogliere gatti di proprietà all'interno della colonia ed evitare per quanto possibile che la colonia diventi punto di abbandono di gatti di proprietà da parte di chi intenda liberarsene, in caso di necessità contattare il Servizio Veterinario competente per territorio

3) Per quanto concerne la gestione operativa della colonia il volontario Responsabile di Colonia felina dovrà:

1. distribuire il cibo ad ore fisse in modo che i gatti consumino subito la loro razione versandolo in contenitori usa e getta o in materiale lavabile e disinfettabile da collocare ove possibile al riparo dal sole per evitare decomposizione e cattivi odori;
2. rimuovere tutti i contenitori del cibo quanto prima oppure lavarli e disinfettarli;
3. non abbandonare alcun tipo di rifiuto al suolo e garantire la pulizia dell'area ove viene somministrato il cibo;
4. usare se possibile cibi secchi al fine di facilitarne l'eventuale rimozione e la formazione di cattivi odori;
5. abituare i gatti ad entrare all'interno di gabbie o cassette per alimentarsi così da facilitarne la cattura quando necessario;

6. provvedere sempre affinché ci sia acqua pulita a disposizione degli animali;
7. rinnovare spesso eventuali cucce e tenerle il più possibile pulite;
8. non lasciare cibo sotto veicoli in sosta o direttamente sulla sede stradale per l'incolumità dei gatti.

Art. 4 - Obblighi a carico del Comune

1) Il Comune di Valenza si impegna a:

1. riconoscere l'attività del/i volontario/i come appartenete/i all'associazione mediante tesserino di riconoscimento.
2. Stabilire all'inizio dell'anno finanziario apposito stanziamento nel bilancio di previsione per la gestione delle colonie feline e specificamente per il programma di contenimento numerico e quindi per gli interventi di sterilizzazione ed identificazione degli esemplari sia maschi che femmine.
3. Favorire nei limiti delle proprie competenze il/ivolontario/i nell'opera di gestione della colonia permettendogli l'accesso alle aree pubbliche in cui vivono i gatti.
4. Vietare a chiunque di ostacolare l'attività del/i volontario/i sempre che questa venga svolta in modo corretto, conforme alle norme e senza recare danno o pregiudizio alcuno a terzi.
5. Vigilare sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione verificando che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli animali e che le modalità di intervento vengano effettuate correttamente e nel rispetto delle normative specifiche in materia.

Art. 5 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

Per il personale dipendente e/o volontario l'associazione dovrà attuare tutte le misure previste dalla specifica normativa in materia di obblighi ed oneri assicurativi assistenziali, prevenzione infortuni e igiene sui luoghi di lavoro. Tutti gli obblighi e gli oneri derivati sono a carico dell'Associazione la quale sola è direttamente responsabile con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Valenza e di ogni indennizzo.

Art. 6 - Esonero del Comune da ogni responsabilità

- 1) Il Comune è esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'attività oggetto della presente convenzione.
- 2) L'Associazione è direttamente responsabile verso terzi di tutto quanto è oggetto e/o costituisce parte dell'attività di gestione delle colonie feline affidate, come sopra specificato, con l'organizzazione di mezzi, attrezzature, personale impiegato e con la gestione a proprio rischio. Tali responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte come effetto della presente convenzione. L'Amministrazione Comunale è pertanto tenuta indenne da ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose che venissero provocate nello svolgimento del servizio in oggetto per tutta la durata della convenzione.

Art. 7- Effetto e Durata

- 1) La presente convenzione avrà effetto tra le parti dal momento dell'avvenuta sottoscrizione che comporta l'accettazione espressa di tutto quanto nella stessa contenuto, senza esclusioni, da parte dell'associazione.
- 2) La durata della convenzione è stabilita in anni 2 (due) e potrà essere rinnovata dal Comune di Valenza qualora persistano le ragioni di necessità e di pubblico interesse che hanno portato alla stipula della convenzione stessa;

Art. 8 - Spese a carico e corrispettivi

- 1) L'attività di gestione operativa delle colonie feline libere presenti sul territorio di Valenza come da censimento al 30/06/2024 e regolarmente riconosciute, si intende totalmente volontaria pertanto sono a carico dei volontari e dell'Associazione tutte le spese preparatorie, accessorie e conseguenti l'attuazione della presente convenzione e ogni altra spesa inerente l'affidamento in oggetto;
- 2) Il Comune di Valenza corrisponderà all'Associazione a titolo di contributo forfettario comprensivo di tutta l'attività svolta come prevista dalla presente convenzione, un importo pari ad € 1.500,00 annui, in due tranches semestrali.
- 3) Il contributo dovrà essere utilizzato per l'attuazione del piano di sterilizzazioni degli esemplari prevalentemente femmine appartenenti alle colonie feline libere presenti sul territorio e l'erogazione dello stesso verrà eseguita previa presentazione da parte dell'Associazione di una relazione riepilogativa comprendente un resoconto relativo all'utilizzo del contributo e delle sterilizzazioni eseguite documentate mediante presentazione di apposita scheda di sterilizzazione correttamente compilata e di idonea ricevuta, come previsto all'art. 2 della presente convenzione;
- 4) con il suddetto importo si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune, sia per gli oneri connessi che conseguenti, senza diritto a maggiori compensi, rimborsi o indennizzi di sorta, il tutto essendo soddisfatto dal Comune con l'importo convenuto.

Art. 9 - Nomina dei responsabili

Il Responsabile dell'Associazione per l'esecuzione della presente Convenzione è il/la _____, Qualifica _____. Egli sarà unico referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e dovrà essere a disposizione dell'Amministrazione per tutta la durata della Convenzione.

Il Comune di Valenza, per l'esecuzione dei rapporti di cui alla presente Convenzione, nomina il/la _____ - Settore III - Ufficio Ecologia e Ambiente

Art. 10 - Revoca convenzione

- 1) La presente convenzione potrà essere revocata con atto formale dal Comune di Valenza a seguito di ripetute violazioni e gravi inadempienze dell'Associazione riflettenti l'attività svolta, quando la stessa non adempia o non possa più adempiere agli impegni stabiliti dalla convenzione o quando per negligenza o imperizia dei

propri soci venga compromessa in qualunque fase la tempestiva esecuzione e la buona riuscita delle funzioni previste.

- 2) Ove si verificano le condizioni precitate il Comune assegna, con lettera, un termine di giorni quindici per eventuali controdeduzioni e qualora determini di non accoglierle verrà revocata la Convenzione dandone comunicazione all'Associazione con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.
- 3) La decadenza della presente convenzione comporterà la corresponsione della quota parte del contributo determinato in proporzione ai mesi in cui l'attività è stata resa senza che l'Associazione possa vantare alcun diritto.

Art. 11 - Obbligo di osservanza del codice di comportamento dei dipendenti

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valenza, allegato al piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in vigore, è fatto obbligo agli operatori dell'organizzazione contraente di rispettare le norme del precitato codice di comportamento pena la risoluzione della convenzione visionabile sul sito istituzionale del Comune.

Art. 12 - Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 il presente atto è esente da imposta di bollo. Rimangono a carico dell'Associazione gli eventuali obblighi relativi a altre imposte e tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa.

Art. 13 - Osservanza di norme e direttive

- 1) L'Associazione dovrà svolgere le attività oggetto della presente convenzione nel pieno rispetto oltre che della convenzione stessa, di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela, controllo, identificazione animali da affezione ed in particolare dalle seguenti disposizioni:
 - Legge n. 281 del 1991 - Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo
 - la Legge Regionale n. 16 del 09/04/2024 "Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo;
- 2) Nell'esecuzione degli interventi previsti dalla presente convenzione l'Associazione è comunque sottoposta a vigilanza e controllo del Servizio Veterinario della ASL competente e all'occorrenza dovrà sottostare ed attuare le direttive dallo stesso impartite.

Art. 14 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Art. 15 - Foro competente

La presente Convenzione sarà disciplinata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia tra le parti relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, o risoluzione o altrimenti cessazione d'efficacia della Convenzione, o in qualsiasi modo relativa allo stesso, qualora non sia suscettibile di essere risolta amichevolmente, il Foro competente è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Valenza.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Comune di Valenza nella persona del suo legale Rappresentante, il Sindaco pro tempore.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE III _____

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE _____